

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE RELATIVO AL MMN.
10219 CONCERNENTE IL RINNOVO DEL MANDATO DI PRESTAZIONE AL
LAC - LUGANO ARTE E CULTURA PER IL PERIODO 2020/2024

Lugano, 18 novembre 2019

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

il messaggio municipale oggetto di questo rapporto segna la più recente tappa del lungo percorso che il LAC - Lugano Arte e Cultura ha affrontato negli ultimi anni, dalla sua ideazione nei primi anni Duemila alla sua creazione tra il 2010 ed il 2015 fino ad arrivare alla sua trasformazione in Ente Autonomo: con il messaggio municipale no. 9239, infatti, il Municipio di Lugano nel giugno del 2015 gettava le basi per la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale per la gestione amministrativa, tecnica, infrastrutturale e per le attività del nuovo centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura, proponendo anche lo statuto dell'ente ed il primo mandato di prestazione (anni 2016-2018) che regolava i rapporti tra Città ed Ente Autonomo.

L'Ente Autonomo LAC è stato approvato nel marzo del 2016, ma è diventato effettivamente operativo solo nel corso del 2018, ragione per cui la convenzione tra la Città di Lugano e l'Ente LAC è poi stata prorogata nell'ottobre del 2018 fino al 31 dicembre 2019, per poter "consentire una verifica approfondita del periodo di avvio della struttura e quindi definire un secondo mandato con maggiore competenza gestionale" (MMN 10291, pag. 1).

Introduzione

I primi anni di vita del LAC (2015-2018) sono stati un vero successo: più di 700 spettacoli presentati, 21 mostre temporanee organizzate, un'affluenza di pubblico superiore alle 230'000 persone per stagione (dati ricavati da *LAC Lugano Arte e Cultura – Rapporto di attività 2015-2018*, pp. 65-67) cui si aggiungono gli importanti risultati conseguiti nell'ambito della mediazione e della promozione culturale; il LAC è divenuto un importante crocevia culturale, profilandosi come luogo di incontro cittadino ma anche come punto di riferimento nazionale ed internazionale.

Il messaggio municipale no. 10219 si pone dunque l'obiettivo, dopo questa fase iniziale di vita dell'Ente LAC, di completare il progetto culturale del centro culturale facendolo diventare non solo una sede di ospitalità culturale, ma anche un centro di produzione artistica, grazie all'integrazione della stagione teatrale Lugano In Scena (in seguito LIS), finora direttamente dipendente dalla Divisione Cultura della Città di Lugano.

Il nuovo mandato di prestazione, inoltre, si propone, attraverso varie misure innovative rispetto alla situazione attuale (vedi p. 2 del messaggio municipale), di diventare un centro culturale con capacità gestionale autonoma, così da conseguire una maggior flessibilità manageriale ed una gestione di stampo aziendale, capaci di garantire una maggior efficacia alla programmazione ed ai rapporti con i privati.

Il presente rapporto, redatto a più mani da un sottogruppo di lavoro della Commissione della Gestione, si propone di presentare le proposte di modifica allo Statuto ed al Mandato e alcune proposte di emendamento della Commissione della Gestione, rimandando al più che esauriente messaggio municipale ed ai suoi allegati per gli approfondimenti contenutistici.

La Commissione della Gestione è consapevole che l'Art. 3 capoverso 3 dello Statuto dell'Ente Autonomo LAC stabilisce che il rinnovo del mandato di prestazione tra la Città ed il LAC deve essere sottoposto al Consiglio Comunale entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza. Tuttavia, in accordo con i responsabili di riferimento, la Commissione della Gestione si è adoperata per redigere il rapporto sul messaggio municipale no. 10219 per la seduta di Consiglio Comunale del 25 novembre 2019.

Durata del mandato di 4 anni ed 8 mesi (dal 1.1.2020 al 31.8.2024)

L'Art. 2, cpv. 4 dello Statuto definisce la durata del mandato di prestazione in 3 o 4 anni mentre quella oggetto del presente messaggio municipale si estende su un periodo superiore di complessivi 4 anni ed 8 mesi, non aderente alle disposizioni statutarie.

La durata più lunga del mandato è da ricondursi alla modifica del periodo contabile dal 1° settembre al 31 agosto (sino ad ora dal 1° gennaio al 31 dicembre) richiesta con il nuovo Art. 5, cpv. 2 dello Statuto.

Il primo anno contabile avrà quindi una durata limitata a 8 mesi (dal 01.01.2020 sino al 31.08.2020) mentre i 4 anni successivi si conteggeranno normalmente su 12 mensilità sino alla scadenza del mandato di prestazione il 31.08.2024.

La scelta dell'allineamento del calendario contabile al calendario delle stagioni artistiche è dettata da una maggior facilitazione della loro programmazione, così come da una loro migliore comparazione economico-finanziaria da un anno all'altro e da una loro migliore futura pianificazione.

La Commissione della Gestione ha avuto conferma che la durata supplementare di 8 mesi del mandato di prestazione 2020 - 2024 è da considerarsi eccezionale e unicamente riconducibile al cambiamento del periodo di gestione contabile richiesto con il presente messaggio.

Per ovviare alla mancata conformità della durata del presente mandato di prestazione con l'Art. 2, cpv. 4 dello Statuto, ritenute le motivazioni ricevute pertinenti e congrue ad una miglior gestione della programmazione artistica, la Commissione della Gestione a fronte del preavviso favorevole del Servizio giuridico, ha formulato la seguente proposta di emendamento al Mandato di prestazione all'art. 5 cpv. 1:

- *Richiamata la modifica dello Statuto dell'Ente LAC all'art.5 cpv. 2 si rende necessario, limitatamente al presente atto, approvare eccezionalmente un mandato di 4 anni ed 8 mesi. Si tratta di un'operazione una tantum. Una volta che il LAC potrà agire con il nuovo periodo contabile i prossimi mandati torneranno ad essere di 3 o 4 anni.*

Pertanto il presente mandato entra in vigore dal 1 gennaio 2020 al fine di rendere possibile la sua attuazione per quattro stagioni - la cui durata temporale è prevista dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo - ovvero 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e pertanto scade il 31 agosto 2024.

Mezzi finanziari

In questo secondo mandato il cambiamento più rilevante è l'integrazione di "LIS" (LIS) nell'ente autonomo LAC. Si rende dunque necessario un cambiamento di paradigma dal punto di vista amministrativo e gestionale e l'aumento del contributo globale a vantaggio del LAC nella misura del contributo equivalente al credito garantito al LIS dalla Città che continuerà la sua attività nelle arti sceniche all'interno del LAC.

Questo contributo aggiuntivo ammonta a 2.1 milioni di fr. annui ed è stato calcolato sulla base degli ultimi 3 consuntivi del LIS e si aggiunge al contributo annuo di fr. 5 milioni già precedentemente destinato al LAC.

Oltre a questo importo è previsto un ulteriore contributo annuo di fr. 550'000.--, integrato nel contributo globale descritto nell'art. 7 cpv. 2 per pagare i servizi erogati dalla Città. Il LAC corrisponderà alla Città o ai soggetti da questa incaricati (terzi incaricati) il corrispettivo delle spese sostenute sulla base di quanto la Città già corrisponde al LAC per il sostentamento di tali spese.

Tali spese sono state descritte dettagliatamente in un documento richiesto dalla Commissione e se ne citano le voci più significative: manutenzione mobili e macchine di ufficio, telefonia, servizio gestione salari, servizio LCPubb, servizio giuridico, servizio finanziario, prestazioni informatiche, internet, networking, licenze di software, manutenzione stabili e strutture, nolo fibra ottica e altri collegamenti, prestazione di sicurezza, sorveglianza e prevenzione, picchetto pompieri per spettacoli, ecc.

Al risultato delle singole prestazioni, in accordo con la Divisione Finanze è stata applicata una maggiorazione pari a circa il 7% per possibili aumenti di costo dei servizi o l'aggiunta di nuovi servizi. Questa operazione viene attuata per semplificare i processi di interazione in linea con il principio dell'autonomia gestionale degli enti autonomi.

Infine è previsto il conferimento di una partecipazione da parte della Città a un fondo rischi annuo di fr. 250'000.--, limitato alla durata di questo mandato. Questo fondo rischi servirà a far fronte al rischio d'impresa determinato dal nuovo modello economico conseguente alla fusione del LIS con il LAC che prima era preso a carico dalla Città e che ora si sposta all'ente autonomo.

La vostra Commissione ha tenuto a voler fare distinzione tra il fondo riserva e questo nuovo fondo rischi, limitato alla durata di questo mandato di prestazione e ha voluto vincolare questo fondo a situazioni specifiche, tema che verrà trattato dettagliatamente in seguito.

In sintesi il finanziamento preso a carico della Città a favore del LAC in qualità di contributo globale annuo si prevede con i seguenti contributi per le attività, integrati ai rimborsi per servizi e a una quota destinata alla costituzione di un fondo rischi separato (cfr. Mandato di prestazione art. 7.2.1):

- dal 1 gennaio al 31 agosto 2020 (8 mesi) fr. 5'266'667.-- (di cui fr. 3.3 mio per il LAC come già in passato e fr. 1.4 mio per il LIS), di cui fr. 366'667.-- per le spese che saranno riversate ai servizi erogati al LAC dalla Città di Lugano tramite i suoi uffici o tramite terzi, e fr. 166'667.-- per la costituzione di un fondo rischi;
- per le stagioni 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024 (12 mesi) fr. 7'900'000.-- per stagione (di cui fr. 5 mio per il LAC come già in passato e CHF 2.1 mio per il LIS) di cui fr. 550'000.-- per spese che saranno riversate ai servizi erogati al LAC dalla Città di Lugano tramite i suoi uffici o tramite terzi, e fr. 250'000.-- per la costituzione di un fondo rischi.

Oltre al contributo globale annuo il LAC può disporre del capitale di dotazione di fr. 500'000.-- versato dal Comune alla sua costituzione e ancora integro, dei contributi di altri enti pubblici o privati, dei mezzi che lo stesso LAC è in grado di ricavare dalla sua attività di autofinanziamento (entrate di bigliettazione, sponsor, messa a disposizione a terzi di spazi e servizi, ecc.).

Autosilo

La Commissione della Gestione ha approfondito il tema relativo alla gestione dell'autosilo che attualmente viene condotta dall'ente LAC. Infatti l'autosilo del LAC è una struttura orientata prevalentemente ai visitatori e a coloro che organizzano un evento al LAC, che comunque pagano per l'utilizzo degli stalli. Migliori sono i risultati di pubblico, maggiori sono i risultati economici dell'autosilo e viceversa.

Di fatto il cambiamento di gestione dell'autosilo dal LAC alla Città sarebbe un problema per come l'infrastruttura è stata pensata e costruita. Infatti tutti gli impianti di tutti i piani del parcheggio (compreso quello destinato ai privati) sono collegati al BMS (Building Management System) del LAC e dell'Ex Convento. Essendo stato progettato e realizzato come parte integrante dell'edificio, in caso di necessità legate a situazioni di emergenza, gli impianti sono attestati sui sistemi di emergenza del LAC. Cambiare questa formula necessiterebbe un cambiamento infrastrutturale e genererebbe costi aggiuntivi.

L'introito generato dai biglietti per un importo di fr. 1.2 milioni a Consuntivo 2018, viene attualmente e dall'inizio della sua attività incassato dal LAC ed è parte integrante del suo finanziamento mentre i costi assunti dal LAC per la gestione della parte pubblica dell'autosilo ammontano a fr. 170'000 all'anno e sono una sommatoria dei costi legati a sicurezza, pulizia, manutenzione e sistema di parking.

Nel caso di passaggio della gestione alla Città, tale importo dovrebbe aggiungersi all'importo globale previsto dal MP e risulterebbe una fonte di finanziamento più sicuro per il LAC ma andrebbe ad annullare l'effetto di incentivo a migliorare l'attività e la produttività del LAC.

Si è accertato che la Polizia ha libero accesso all'autosilo del LAC, proprio come tutti gli altri autosili della Città. La Commissione raccomanda che la politica dei prezzi dell'autosilo del LAC anche in futuro sia identica a quella di tutti gli altri autosili della Città, così come confermato dai competenti servizi.

Commenti alle modifiche di Statuto proposte nel messaggio (in rosso) e proposte di emendamento della Commissione (in verde)

La vostra Commissione ha approfondito e valutato le proposte di modifica allo statuto dell'ente autonomo LAC e propone qui di seguito il commento per ogni singola modifica:

1. Art. 2 cpv. 1 - Scopo e compiti dell'ente

Questa modifica aggiorna la missione del LAC all'attività specifica di LIS, ovvero all'organizzazione della stagione dedicata alle arti sceniche e alla produzione di spettacoli e attività culturali, che con questo nuovo mandato viene integrata nel LAC.

2. Art. 3 cpv. 3 – Mezzi finanziari

Questo emendamento viene proposto a causa del cambiamento del calendario allineato a quello delle stagioni degli spettacoli, per permettere di approvare il nuovo MP entro tempi ragionevoli e sempre all'interno di ogni singola legislatura.

3. Art. 4 - Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

La Commissione della Gestione condivide il principio di creare un fondo per fare fronte al rischio d'impresa (fondo rischio) derivante dall'integrazione di LIS sotto il cappello dell'ente autonomo. In effetti con quest'operazione l'ente rinuncia ad una fonte di ricavo sicura (gli affitti delle sale teatrali da parte di LIS) che viene compensata dai proventi della stagione teatrale che sono però soggetti al rischio d'impresa che precedentemente era preso a carico dalla Città.

Tuttavia, rispetto al modello proposto, la vostra Commissione ritiene che il fondo rischi debba essere distinto dal fondo di riserva che è stato creato all'inizio dell'attività con altri scopi e finalità. Si è inoltre dell'opinione che questo fondo necessiti di meccanismi d'attivazione specifici e puntuali che non necessariamente coincidono con quelli del fondo di riserva.

Coerentemente con quanto esposto, saranno apportate delle modifiche anche al Mandato di prestazione (Art. 8). Su esplicita domanda della Commissione, i servizi competenti hanno fornito un'esemplificazione dei criteri di attivazione dei due differenti fondi come segue:

Fondo di riserva
L'utilizzo è previsto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ente, nel caso in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa pianificate si rivelino insufficienti rispetto a quanto programmato in sede di preventivo.
Fondo rischi
L'utilizzo è previsto per sostenere eventuali deficit generati da fattori eccezionali non pianificabili né prevedibili dal LAC e generati da fattori esterni all'Ente autonomo, come ad esempio: chiusure obbligate del LAC per motivi non imputabili alla gestione diretta né controllabili dall'ente autonomo, come fattori di salute pubblica o di ordine pubblico, ecc.; cancellazioni di spettacoli non pianificabili né prevedibili dal LAC, generati da fattori non pianificabili come manutenzioni straordinarie urgenti, fermi doganali, ecc.

4. **Art. 5 cpv. 2 - Gestione contabile e amministrazione dell'ente**

Si propone di allineare il calendario contabile al calendario delle stagioni artistiche, con i vantaggi già descritti in precedenza. Questa modifica ha ricevuto il parere favorevole dalla Divisione delle Finanze e del Cantone, stabilendo la scansione dell'esercizio in base alle effettive esigenze gestionali dell'ente. Trattandosi di un centro culturale che propone cartelloni di spettacoli stagionali, è di fondamentale importanza che la struttura gestionale rifletta tali stagioni e non l'anno civile. Il calendario in sintonia con i cartelloni stagionali viene di regola assunto da tutti i grandi centri culturali nazionali e internazionali.

5. **Art.8 cpv. 2 - Il Consiglio direttivo – composizione**

Questa modifica si rende necessaria per il cambiamento del nome della Divisione Attività Culturali in Divisione Cultura.

Commenti alle modifiche del Mandato di prestazione proposte nel messaggio (in rosso) e proposte di emendamento della Commissione (in verde)

1. **Art. 5 cpv 1 Durata e rinnovo del mandato**

Si rimanda al commento al precedente paragrafo “Durata del mandato di 4 anni ed 8 mesi (dal 1.1.2020 al 31.8.2024)”.

2. **Art. 7.2.1 – Contributo attività**

Questi emendamenti sono conseguenza dell'emendamento all'art 4a cpv. 3 lett. a e all' art. 4b dello Statuto che fa una nuova distinzione tra fondo riserva e fondo rischi.

3. **Art. 8 – Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile**

Questi emendamenti sono conseguenza dell'emendamento all'art 4a cpv. 3 lett. a e all' art. 4b dello Statuto che fa una nuova distinzione tra fondo riserva e fondo rischi.

4. **Art. 10.6 – Obblighi del LAC**

Per un refuso nel nuovo mandato di prestazione manca il termine da rispettare per la presentazione del Preventivo nell'anno di scadenza. Con questa aggiunta si ovvia al refuso.

Conclusionione

È indubbio che il centro culturale LAC costituisca oggi una grande ricchezza per la Città di Lugano, capace ora di posizionarsi nel panorama culturale nazionale ed internazionale, ma anche in grado di stimolare ed arricchire la produzione artistica regionale.

Dopo un periodo d'avvio che, nonostante l'ovvia necessità di rodaggio, ha saputo regalare al LAC ed alla Città grandi successi senza dover uscire da una certa *comfort zone*, è ora il momento che l'Ente Autonomo LAC dimostri di essere in grado di gestirsi autonomamente e di proporre un importante progetto artistico capace di coinvolgere ed attrarre, restando in equilibrio tra ricerca artistica e proposte per il grande pubblico.

L'integrazione della programmazione teatrale di LIS è un'importante presa a carico di responsabilità, che proietta il LAC in una nuova modalità operativa, per la quale sono senz'altro necessari degli aggiustamenti gestionali e manageriali: il nuovo mandato di prestazione che regola i rapporti tra Città ed Ente LAC permettono l'instaurarsi di questa nuova modalità d'azione, che trova rassicuranti, benché ambiziose, conferme nel Business Plan 2020-2024.

Per queste ragioni, ed in ragione di quanto esposto, la Commissione della Gestione invita l'Onorando Consiglio Comunale a voler:

risolvere:

1. Il mandato di prestazione per la gestione dell'ente autonomo LAC- Lugano Arte e Cultura per il periodo 2020/2024 è approvato con le modifiche esposte nell'allegato A del rapporto della Commissione della Gestione, relative agli articoli:
 - . Art. 5.1
 - . Art. 7.2.1
 - . Art. 8.1
 - . Art. 8.2.1
 - . Art. 8.4
 - . Art. 10.6

Il Business Plan del LAC è parte integrante del Mandato di prestazione come pure la Convenzione su Manutenzioni e Investimenti tra Ente LAC e Città di Lugano.

2. Sono approvate le modifiche apportate allo Statuto dell'ente autonomo LAC - Lugano Arte e Cultura esposte nell'allegato B del rapporto della Commissione della Gestione relative agli articoli:

- . Art. 2 cpv. 1
- . Art. 3 cpv. 3
- . Art. 4
- . Art. 4 a, cpv. 1
- . Art. 4 a, cpv. 3, lett. a
- . Art. 4 b
- . Art. 5 cpv. 2
- . Art. 8 cpv. 2

3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE
DELLA GESTIONE
Raide Bassi, relatrice - con riserva
Lorenzo Beretta-Piccoli, relatore
Lukas Bernasconi, relatore - con riserva
Deborah Moccetti Bernasconi, relatrice
Nina Pusterla, relatrice
Simona Buri
Peter Rossi
Michel Tricarico
Ferruccio Unternährer
Karin Valenzano Rossi

<i>Mandato di prestazione Come da MMN. 10219</i>	<u>Emendamenti Commissione Gestione</u>
<p>Art. 5 Durata e rinnovo del mandato</p> <p>5.1) Il presente mandato entra in vigore dal 1 gennaio 2020 al fine di rendere possibile la sua attuazione per quattro stagioni - la cui durata temporale è prevista dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo - ovvero 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e pertanto scade il 31 agosto 2024.</p> <p>5.2) Il mandato deve essere approvato dal Consiglio Comunale.</p> <p>5.3) Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato almeno sei mesi prima della sua scadenza.</p> <p>5.4) Con il consenso delle parti, il mandato può essere modificato in ogni momento.</p>	<p>Art. 5 Durata e rinnovo del mandato</p> <p>5.1) Richiamata la modifica dello Statuto dell'Ente LAC all'art.5 cpv. 2 si rende necessario, limitatamente al presente atto, approvare eccezionalmente un mandato di 4 anni ed 8 mesi. Si tratta di un'operazione una tantum. Una volta che il LAC potrà agire con il nuovo periodo contabile i prossimi mandati torneranno ad essere di 4 anni.</p> <p>Pertanto il presente mandato entra in vigore dal 1 gennaio 2020 al fine di rendere possibile la sua attuazione per quattro stagioni - la cui durata temporale è prevista dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo - ovvero 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e pertanto scade il 31 agosto 2024.</p> <p>5.2) Il mandato deve essere approvato dal Consiglio Comunale.</p> <p>5.3) Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato almeno sei mesi prima della sua scadenza.</p> <p>5.4) Con il consenso delle parti, il mandato può essere modificato in ogni momento.</p>

<i>Mandato di prestazione Come da MMN. 10219</i>	<u>Emendamenti Commissione Gestione</u>
<p>Art. 7 Mezzi finanziari</p> <p>7.1) Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato il LAC dispone:</p> <p>7.1.1) del capitale di dotazione versato dal Comune;</p> <p>7.1.2) del contributo globale che il Comune mette a disposizione nell'ambito del presente mandato di prestazione approvato dal Consiglio Comunale;</p> <p>7.1.3) dei contributi di altri enti pubblici e privati;</p> <p>7.1.4) dei mezzi che lo stesso LAC è in grado di ricavare dalla sua attività di autofinanziamento (entrate da bigliettazione, sponsor, messa a disposizione a terzi di spazi e servizi, ecc.).</p> <p>7.2) Il contributo globale annuo messo a disposizione dal Comune di Lugano al LAC è suddiviso come segue:</p> <p>7.2.1) Contributo attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1 gennaio al 31 agosto 2020: 5'266'667 CHF - secondo modalità concordate con il Municipio, di cui 366'667 CHF - per spese che saranno riversate ai servizi erogati al LAC dalla Città di Lugano tramite i suoi uffici o tramite terzi, e 166'667 CHF per la costituzione di un fondo di riserva; - per le stagioni 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024: 7'900'000 CHF a stagione, secondo modalità concordate con il Municipio, di cui 550'000 CHF per spese che saranno riversate ai servizi erogati al LAC dalla Città di Lugano tramite i suoi uffici o tramite terzi, e 250'000 CHF per la costituzione di un fondo di riserva; <p>7.3) Il contributo globale per il periodo successivo è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato dal LAC, che deve essere stimato tramite un nuovo business plan della durata di almeno quattro stagioni e che sarà presentato entro il 31 gennaio 2023. Esso è deciso dal Consiglio Comunale con il rinnovo del mandato.</p>	<p>Art. 7 Mezzi finanziari</p> <p>7.1) Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato il LAC dispone:</p> <p>7.1.1) del capitale di dotazione versato dal Comune;</p> <p>7.1.2) del contributo globale che il Comune mette a disposizione nell'ambito del presente mandato di prestazione approvato dal Consiglio Comunale;</p> <p>7.1.3) dei contributi di altri enti pubblici e privati;</p> <p>7.1.4) dei mezzi che lo stesso LAC è in grado di ricavare dalla sua attività di autofinanziamento (entrate da bigliettazione, sponsor, messa a disposizione a terzi di spazi e servizi, ecc.).</p> <p>7.2) Il contributo globale annuo messo a disposizione dal Comune di Lugano al LAC è suddiviso come segue:</p> <p>7.2.1) Contributo attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1 gennaio al 31 agosto 2020: 5'266'667 CHF - secondo modalità concordate con il Municipio, di cui 366'667 CHF - per spese che saranno riversate ai servizi erogati al LAC dalla Città di Lugano tramite i suoi uffici o tramite terzi, e 166'667 CHF per la costituzione di un fondo di riserva fondo rischi; - per le stagioni 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024: 7'900'000 CHF a stagione, secondo modalità concordate con il Municipio, di cui 550'000 CHF per spese che saranno riversate ai servizi erogati al LAC dalla Città di Lugano tramite i suoi uffici o tramite terzi, e 250'000 CHF per la costituzione di un fondo di riserva fondo rischi; <p>7.3) Il contributo globale per il periodo successivo è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato dal LAC, che deve essere stimato tramite un nuovo business plan della durata di almeno quattro stagioni e che sarà presentato entro il 31 gennaio 2023. Esso è deciso dal Consiglio Comunale con il rinnovo del mandato.</p>

Mandato di prestazione Come da MMN. 10219	<u>Emendamenti Commissione Gestione</u>
<p>Art. 8 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile</p> <p>8.1) L'importo annuale versato dal Municipio viene adeguato a Consuntivo in caso di eventi eccezionali non previsti, che sono stati tempestivamente comunicati al Municipio e da esso condivisi.</p> <p>8.2) Il LAC assume i disavanzi d'esercizio residui in funzione della propria disponibilità ed eventualmente tramite l'utilizzo del fondo di riserva, ritenuto che eventuali eccedenze d'esercizio restano all'Ente e dovranno essere utilizzate:</p> <p>8.2.1) per alimentare il già citato fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine (almeno 75% dell'eccedenza);</p> <p>8.2.2) per costituire un fondo destinato a progetti complementari coerenti con il mandato di prestazione e/o a favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori (al massimo 25% dell'eccedenza).</p> <p>8.3) Se il disavanzo residuo eccede il capitale proprio del LAC (capitale di dotazione e fondo di riserva), il Comune concede un prestito senza interessi pari all'entità dell'eccedenza, che deve essere rimborsato entro la scadenza del mandato di prestazione. Se il rimborso non è possibile, la sua proroga o cancellazione è decisa nell'ambito del rinnovo del mandato di prestazione.</p>	<p>Art. 8 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile</p> <p>8.1) L'importo annuale versato dal Municipio viene adeguato a Consuntivo in caso di eventi eccezionali non previsti e non coperti dal fondo di riserva (vedi art. 2.2.1) o dal fondo rischi (vedi art. 8.4), che sono stati tempestivamente comunicati al Municipio e da esso condivisi.</p> <p>8.2) Il LAC assume i disavanzi d'esercizio residui in funzione della propria disponibilità ed eventualmente tramite l'utilizzo del fondo di riserva, ritenuto che eventuali eccedenze d'esercizio restano all'Ente e dovranno essere utilizzate:</p> <p>8.2.1) per alimentare il già citato fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine (almeno 75% dell'eccedenza);</p> <p>8.2.2) per costituire un fondo destinato a progetti complementari coerenti con il mandato di prestazione e/o a favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori (al massimo 25% dell'eccedenza).</p> <p>8.3) Se il disavanzo residuo eccede il capitale proprio del LAC (capitale di dotazione e fondo di riserva), il Comune concede un prestito senza interessi pari all'entità dell'eccedenza, che deve essere rimborsato entro la scadenza del mandato di prestazione. Se il rimborso non è possibile, la sua proroga o cancellazione è decisa nell'ambito del rinnovo del mandato di prestazione.</p> <p>8.4) Al fine di fare fronte al “rischio d’impresa” legato all’attività del LIS nell’Ente LAC, viene inoltre costituito un fondo rischi. Questo può essere utilizzato unicamente per sostenere eventuali deficit generati da fattori eccezionali non pianificabili né prevedibili dal LAC e generati da fattori esterni all’Ente autonomo. Tale fondo viene costituito tramite apporti diretti da parte del Comune. L'utilizzo del fondo è vincolato alle condizioni di cui sopra e potrà essere liberato unicamente su delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente e successiva notifica al Municipio che riferirà in proposito al Consiglio Comunale per il tramite della Commissione della Gestione.</p>

Mandato di prestazione Come da MMN. 10219	<u>Emendamenti Commissione Gestione</u>
<p>Art. 10 Obblighi del LAC</p> <p>10.1) Il LAC vigila sull'integrità dell'edificio, ne preserva l'aspetto e garantisce l'accessibilità al pubblico.</p> <p>10.2) Il LAC si impegna a sviluppare e mantenere servizi di qualità che abbiano al centro il cittadino e orientati alla gestione sostenibile delle risorse (umane, logistiche e finanziarie) e a garantire ai propri utenti la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite tramite idonea reportistica.</p> <p>10.3) Il LAC collabora con i servizi della Città riferiti alle attività culturali, alle scuole ed all'organizzazione di eventi, con gli ambiti turistici e con le principali istituzioni culturali in particolare con i partner artistici che svolgono le loro attività principalmente al LAC. Esso sviluppa rapporti con le società, le associazioni e i servizi attivi in ambito culturale e non al fine di valorizzare il LAC.</p> <p>10.4) Il LAC farà inoltre capo ad altri Servizi della Città nella misura in cui i relativi compiti non gli siano stati delegati.</p> <p>10.5) Il conto d'esercizio della stagione e il relativo rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio - per il tramite della Divisione finanze - entro il 31 dicembre. In caso di disavanzo l'informazione deve pervenire al Municipio entro il 31 ottobre.</p> <p>10.6) Il Preventivo della stagione deve essere fornito al Municipio - per il tramite della Divisione finanze - entro il 30 aprile.</p>	<p>Art. 10 Obblighi del LAC</p> <p>10.1) Il LAC vigila sull'integrità dell'edificio, ne preserva l'aspetto e garantisce l'accessibilità al pubblico.</p> <p>10.2) Il LAC si impegna a sviluppare e mantenere servizi di qualità che abbiano al centro il cittadino e orientati alla gestione sostenibile delle risorse (umane, logistiche e finanziarie) e a garantire ai propri utenti la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite tramite idonea reportistica.</p> <p>10.3) Il LAC collabora con i servizi della Città riferiti alle attività culturali, alle scuole ed all'organizzazione di eventi, con gli ambiti turistici e con le principali istituzioni culturali in particolare con i partner artistici che svolgono le loro attività principalmente al LAC. Esso sviluppa rapporti con le società, le associazioni e i servizi attivi in ambito culturale e non al fine di valorizzare il LAC.</p> <p>10.4) Il LAC farà inoltre capo ad altri Servizi della Città nella misura in cui i relativi compiti non gli siano stati delegati.</p> <p>10.5) Il conto d'esercizio della stagione e il relativo rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio - per il tramite della Divisione finanze - entro il 31 dicembre. In caso di disavanzo l'informazione deve pervenire al Municipio entro il 31 ottobre.</p> <p>10.6) Il Preventivo della stagione deve essere fornito al Municipio - per il tramite della Divisione finanze - entro il 30 aprile. Con riferimento all'art. 3 cpv. 3 dello Statuto, nell'anno di scadenza del mandato il Preventivo deve essere fornito, unitamente al proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza.</p>

Statuto in vigore (approvato dal CC il 14 marzo 2016)	Proposta di modifica come da MMN. 10219	<u>Emendamenti Commissione Gestione</u>
<p>Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente</p> <p>1. L'Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del LAC come sede di attività teatrali, concertistiche ed espositive, nonché di altre manifestazioni d'arte e di cultura.</p> <p>2. Esso si occupa della gestione del complesso immobiliare (museo, sala teatrale e concertistica, teatro studio, spazio polivalente, sala multiuso) e dell'area adiacente (piazza, parte pubblica autosilo, parco, convento).</p> <p>In particolare l'Ente gestisce i seguenti servizi ed attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazione, tecnica, manutenzione ordinaria, sicurezza e pulizia, servizi di accoglienza, biglietteria, parcheggio, bookshop e ristorazione; - commercializzazione degli spazi; - realizzazione e promozione di iniziative e spettacoli atti a favorire lo sviluppo del LAC; - ricerca e stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate dal LAC. <p>3. La manutenzione straordinaria compete al Comune di Lugano, proprietario dello stabile e delle infrastrutture al suo interno. I criteri vengono definiti di comune accordo tra le parti.</p> <p>4. Per definire i compiti del LAC e i rapporti tra questo e il Comune di Lugano, viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita in 3 o 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio Comunale.</p> <p>5. Per assolvere i propri compiti il Comune di Lugano concede all'Ente l'utilizzo dell'edificio LAC e delle sue infrastrutture alle condizioni stabilite nel mandato di prestazione.</p>	<p>Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente</p> <p>1. L'Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del LAC come centro di ospitalità e produzione di attività teatrali, concertistiche, performative ed espositive, nonché di altre manifestazioni d'arte e di cultura.</p> <p>2. Esso si occupa della gestione del complesso immobiliare (museo, sala teatrale e concertistica, teatro studio, spazio polivalente, sala multiuso) e dell'area adiacente (piazza, parte pubblica autosilo, parco, convento).</p> <p>In particolare l'Ente gestisce i seguenti servizi ed attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazione, tecnica, manutenzione ordinaria, sicurezza e pulizia, servizi di accoglienza, biglietteria, parcheggio, bookshop e ristorazione; - commercializzazione degli spazi; - realizzazione e promozione di iniziative e spettacoli atti a favorire lo sviluppo del LAC; - ricerca e stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate dal LAC. <p>3. La manutenzione straordinaria compete al Comune di Lugano, proprietario dello stabile e delle infrastrutture al suo interno. I criteri vengono definiti di comune accordo tra le parti.</p> <p>4. Per definire i compiti del LAC e i rapporti tra questo e il Comune di Lugano, viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita in 3 o 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio Comunale.</p> <p>5. Per assolvere i propri compiti il Comune di Lugano concede all'Ente l'utilizzo dell'edificio LAC e delle sue infrastrutture alle condizioni stabilite nel mandato di prestazione.</p>	<p>Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente Proposta MM condivisa dalla Commissione.</p> <p>1. L'Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del LAC come centro di ospitalità e produzione di attività teatrali, concertistiche, performative ed espositive, nonché di altre manifestazioni d'arte e di cultura.</p>

<i>Statuto in vigore (approvato dal CC il 14 marzo 2016)</i>	<i>Proposta di modifica come da MMN. 10219</i>	<u><i>Emendamenti Commissione Gestione</i></u>
<p>Art. 3 Mezzi finanziari</p> <p>1. Per adempiere ai suoi compiti il LAC dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del capitale di dotazione versato dal Comune; - del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio Comunale; - dei contributi di altri enti pubblici e privati; - dei mezzi che lo stesso LAC è in grado di ricavare dalla sua attività (entrate, sponsor, locazione strutture, erogazione di servizi, ecc.). <p>2. Entro i termini stabiliti dal mandato di prestazione il LAC trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo. Il Preventivo deve essere accompagnato da una previsione di chiusura dell'anno in corso.</p> <p>3. Nell'anno di scadenza del mandato di prestazione il LAC trasmette al Municipio, entro il termine stabilito dal mandato di prestazione in essere fra le parti, il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio Comunale per approvazione entro il 31 ottobre.</p>	<p>Art. 3 Mezzi finanziari</p> <p>1. Per adempiere ai suoi compiti il LAC dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del capitale di dotazione versato dal Comune; - del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio Comunale; - dei contributi di altri enti pubblici e privati; - dei mezzi che lo stesso LAC è in grado di ricavare dalla sua attività (entrate, sponsor, locazione strutture, erogazione di servizi, ecc.). <p>2. Entro i termini stabiliti dal mandato di prestazione il LAC trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo. Il Preventivo deve essere accompagnato da una previsione di chiusura dell'anno in corso.</p> <p>3. Nell'anno di scadenza del mandato di prestazione il LAC trasmette al Municipio, entro il termine stabilito dal mandato di prestazione in essere fra le parti, il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio Comunale per approvazione entro il 31 ottobre.</p>	<p>Art. 3 Mezzi finanziari</p> <p>3. Nell'anno di scadenza del mandato di prestazione il LAC trasmette al Municipio, entro il termine stabilito dal mandato di prestazione in essere fra le parti, il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio Comunale per approvazione entro il 31 marzo dell'anno di scadenza.</p>

Statuto in vigore (approvato dal CC il 14 marzo 2016)	Proposta di modifica come da MMN. 10219	<u>Emendamenti Commissione Gestione</u>
<p>Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile</p> <p>1. Il contributo globale assicurato dal Comune al LAC mediante il mandato di prestazione viene adeguato a consuntivo in caso di eventi eccezionali non previsti.</p> <p>2. L'Ente assume il disavanzo d'esercizio residuo.</p> <p>3. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate:</p> <p>a. per costituire un fondo di riserva (almeno 75% dell'eccedenza), il cui impiego è volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine;</p> <p>b. per costituire un fondo destinato a progetti complementari coerenti con il mandato di prestazione e/o a favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori (al massimo 25% dell'eccedenza).</p> <p>4. Se il disavanzo residuo eccede il capitale proprio del LAC (capitale di dotazione e fondo di riserva), il Comune concede un prestito senza interessi pari all'entità dell'eccedenza, che deve essere rimborsato entro la scadenza del mandato di prestazione. Se il rimborso non è possibile, la sua proroga o cancellazione è decisa nell'ambito del rinnovo del mandato di prestazione.</p>	<p>Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile</p> <p>1. Il contributo globale assicurato dal Comune al LAC mediante il mandato di prestazione viene adeguato a consuntivo in caso di eventi eccezionali non previsti.</p> <p>2. L'Ente assume il disavanzo d'esercizio residuo.</p> <p>3. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate:</p> <p>a. per costituire un fondo di riserva (almeno 75% dell'eccedenza), il cui impiego è volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine; tale fondo potrà essere costituito anche tramite apporti diretti da parte del Comune.</p> <p>b. per costituire un fondo destinato a progetti complementari coerenti con il mandato di prestazione e/o a favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori (al massimo 25% dell'eccedenza).</p> <p>4. Se il disavanzo residuo eccede il capitale proprio del LAC (capitale di dotazione e fondo di riserva), il Comune concede un prestito senza interessi pari all'entità dell'eccedenza, che deve essere rimborsato entro la scadenza del mandato di prestazione. Se il rimborso non è possibile, la sua proroga o cancellazione è decisa nell'ambito del rinnovo del mandato di prestazione.</p>	<p>Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile, fondo rischi</p> <p>Art. 4a Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile</p> <p>1. Il contributo globale assicurato dal Comune al LAC mediante il mandato di prestazione viene adeguato a consuntivo in caso di eventi eccezionali non previsti e non coperti dal fondo riserva (vedi art. 4a, cpv.3. lett. a.) o dal fondo rischi (vedi art. 4b)</p> <p>2. L'Ente assume il disavanzo d'esercizio residuo.</p> <p>3. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate:</p> <p>a. per costituire un fondo di riserva (almeno 75% dell'eccedenza), il cui impiego è volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine. tale fondo potrà essere costituito anche tramite apporti diretti da parte del Comune.</p> <p>b. per costituire un fondo destinato a progetti complementari coerenti con il mandato di prestazione e/o a favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori (al massimo 25% dell'eccedenza).</p> <p>4. Se il disavanzo residuo eccede il capitale proprio del LAC (capitale di dotazione e fondo di riserva), il Comune concede un prestito senza interessi pari all'entità dell'eccedenza, che deve essere rimborsato entro la scadenza del mandato di prestazione. Se il rimborso non è possibile, la sua proroga o cancellazione è decisa nell'ambito del rinnovo del mandato di prestazione.</p>

Statuto in vigore (approvato dal CC il 14 marzo 2016)	Proposta di modifica come da MMN. 10219	<u>Emendamenti Commissione Gestione</u>
		<p>Art. 4b Fondo rischi - nuovo</p> <ol style="list-style-type: none"> Al fine di fare fronte al “rischio d’impresa” legato all’attività del LIS nell’Ente LAC, viene inoltre costituito un fondo rischi. Questo può essere utilizzato unicamente per sostenere eventuali deficit generati da fattori eccezionali non pianificabili né prevedibili dal LAC e generati da fattori esterni all’Ente autonomo. Tale fondo viene costituito tramite apporti diretti da parte del Comune. L’utilizzo del fondo è vincolato alle condizioni di cui sopra e potrà essere liberato unicamente su delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente e successiva notifica al Municipio che riferirà in proposito al Consiglio Comunale per il tramite della Commissione della Gestione.
<p>Art. 5 Gestione contabile e amministrazione dell’Ente</p> <ol style="list-style-type: none"> La tenuta della contabilità è effettuata conformemente alla LOC. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi alle norme vigenti LOC. L’esercizio del LAC si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il conto di esercizio deve essere strutturato in modo da evidenziare il risultato delle singole tipologie dell’attività aziendale (spazi espositivi, spazi teatrali e musicali, altri spazi, attività istituzionali, attività commerciali). Entro due mesi dalla chiusura d’esercizio il conto d’esercizio e il bilancio devono essere approvati dal Consiglio direttivo e sottoposto all’Ufficio di revisione. Il conto d’esercizio e il bilancio devono essere sottoposti per approvazione al Consiglio Comunale per il tramite del Municipio entro i termini stabiliti dal mandato di prestazione. 	<p>Art. 5 Gestione contabile e amministrazione dell’Ente</p> <ol style="list-style-type: none"> La tenuta della contabilità è effettuata conformemente alla LOC. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi alle norme vigenti LOC. L’esercizio del LAC si apre il 1 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno. Il conto di esercizio deve essere strutturato in modo da evidenziare il risultato delle singole tipologie dell’attività aziendale (spazi espositivi, spazi teatrali e musicali, altri spazi, attività istituzionali, attività commerciali). Entro due mesi dalla chiusura d’esercizio il conto d’esercizio e il bilancio devono essere approvati dal Consiglio direttivo e sottoposto all’Ufficio di revisione. Il conto d’esercizio e il bilancio devono essere sottoposti per approvazione al Consiglio Comunale per il tramite del Municipio entro i termini stabiliti dal mandato di prestazione. 	<p>Art. 5 Gestione contabile e amministrazione dell’Ente</p> <ol style="list-style-type: none"> L’esercizio del LAC si apre il 1 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno. Il conto di esercizio deve essere strutturato in modo da evidenziare il risultato delle singole tipologie dell’attività aziendale (attività espositive, teatrali e musicali, istituzionali, commerciali) in ossequio al piano contabile approvato dal Consiglio Direttivo.

Statuto in vigore (approvato dal CC il 14 marzo 2016)	Proposta di modifica come da MMN. 10219	<u>Emendamenti Commissione Gestione</u>
<p>Art. 8 Il Consiglio direttivo - composizione</p> <p>1. Il Consiglio direttivo si compone da sette a nove membri.</p> <p>2. Cinque membri sono designati dal Consiglio Comunale, su proposta del Municipio e/o del Consiglio Comunale. Del Consiglio direttivo devono fare parte il Capodicastero pro tempore e il Direttore Attività culturali della Città di Lugano e il Capodicastero pro tempore delle Finanze della Città di Lugano.</p> <p>3. Gli altri membri sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo.</p> <p>4. Il Consiglio direttivo deve essere composto da membri con comprovata esperienza e competenza che favoriscano e supportino il raggiungimento ottimale degli scopi e dei compiti di cui all'art. 2 del presente statuto. Il riparto politico non deve rappresentare un criterio per la designazione dei membri del Consiglio direttivo. Almeno due membri dovranno disporre di comprovate competenze in ambito di gestione e finanze.</p> <p>5. I membri eletti dal Consiglio Comunale restano in carica per la durata di una Legislatura e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali, la prima volta a fine giugno 2020. Per gli altri membri la durata è concordata con il Consiglio direttivo.</p> <p>6. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e un Segretario.</p> <p>7. La partecipazione al Consiglio direttivo non comporta remunerazione. Sono riservati eventuali rimborsi spese.</p>	<p>Art. 8 Il Consiglio direttivo - composizione</p> <p>1. Il Consiglio direttivo si compone da sette a nove membri.</p> <p>2. Cinque membri sono designati dal Consiglio Comunale, su proposta del Municipio e/o del Consiglio Comunale. Del Consiglio direttivo devono fare parte il Capodicastero pro tempore e il Direttore della Divisione Cultura della Città di Lugano e il Capodicastero pro tempore delle Finanze della Città di Lugano.</p> <p>3. Gli altri membri sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo.</p> <p>4. Il Consiglio direttivo deve essere composto da membri con comprovata esperienza e competenza che favoriscano e supportino il raggiungimento ottimale degli scopi e dei compiti di cui all'art. 2 del presente statuto. Il riparto politico non deve rappresentare un criterio per la designazione dei membri del Consiglio direttivo. Almeno due membri dovranno disporre di comprovate competenze in ambito di gestione e finanze.</p> <p>5. I membri eletti dal Consiglio Comunale restano in carica per la durata di una Legislatura e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali, la prima volta a fine giugno 2020. Per gli altri membri la durata è concordata con il Consiglio direttivo.</p> <p>6. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e un Segretario.</p> <p>7. La partecipazione al Consiglio direttivo non comporta remunerazione. Sono riservati eventuali rimborsi spese.</p>	<p>Art. 8 Il Consiglio direttivo - composizione Proposta MM condivisa dalla Commissione.</p> <p>2. Cinque membri sono designati dal Consiglio Comunale, su proposta del Municipio e/o del Consiglio Comunale. Del Consiglio direttivo devono fare parte il Capodicastero pro tempore e il Direttore della Divisione Cultura della Città di Lugano e il Capodicastero pro tempore delle Finanze della Città di Lugano.</p>